
Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Standard formativi e orientamento professionale

DETERMINAZIONE NUMERO: 162

DEL: 7 MAR. 2017

Codice Direzione: A15000

Codice Settore: A1504A

Legislatura: 10

Anno: 2017

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Gianfranco BORDONE

Oggetto

D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015: indicazioni agli Istituti professionali del Piemonte in ordine all'attivazione, nell'a.s. 2017/18, dei percorsi finalizzati al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, ex art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 87/2010

Visto il D.P.R. 15.3.2010, n. 87, recante norme per il riordino degli Istituti professionali a norma dell'art. 64, comma 4, del Decreto Legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art. 2, comma 3, in base al quale gli Istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di Istruzione e Formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del D.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) del 28.7.2010, n. 65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli Istituti professionali a norma dell'art. 8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

visto il D.P.R. 20.3.2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del Decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6.8.2008, n.133;

vista l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della Legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

visto in particolare il comma 1 del capo VII dell'Allegato A, che prevede in fase di prima attuazione delle linee guida, accordi territoriali tra le singole Regioni ed i competenti Uffici scolastici regionali,

indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di Istruzione professionale e quelli di Istruzione e formazione professionale (IeFP);

visto il D.M. del 18 gennaio 2011, n. 4, con il quale sono state adottate le linee guida di cui all'Allegato A dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010;

vista la D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo tra Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte (U.S.R. Piemonte) per la realizzazione a partire dagli aa.ss. 2015/16, 2016/17 e 2017/18 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale triennali in regime di sussidiarietà da parte degli Istituti Professionali del Piemonte;

dato atto che il predetto Accordo è stato sottoscritto dalle parti il 3.3.2015;

richiamati:

- l'art. 1 comma 3 dell'Accordo, che prevede:
 - la prosecuzione del sistema di offerta sussidiaria integrativa per tutti gli indirizzi, che dovrà consentire, agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali degli Istituti professionali di conseguire, al termine del terzo anno, anche i titoli di qualifica professionale indicati nella Tabella 1 allegata all'Intesa del 16 dicembre 2010;
 - che l'offerta sussidiaria integrativa deve porsi in continuità con l'offerta degli anni precedenti;
 - la prosecuzione dell'offerta sussidiaria complementare, sempre in forma sperimentale, presso gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che presentino specifiche esigenze di utenza, che dovrà consentire agli studenti di conseguire i titoli di Qualifica professionale;
 - che l'attivazione di offerta sussidiaria complementare in indirizzi diversi potrà essere valutata previa richiesta motivata, che ne esponga le ragioni e i presupposti, alla Regione Piemonte e all'Ufficio Scolastico Regionale;
 - che al fine di definire un'offerta formativa omogenea, ciascun Istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera possa attivare esclusivamente una sola tipologia di sussidiarietà (integrativa o complementare), salvo casi di sedi e utenze diverse;
- l'art. 1 comma 5 dell'Accordo, che prevede che gli Istituti professionali, per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, utilizzano le quote di autonomia e flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. 87/2010 sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:
 - personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
 - caratterizzazione dell'offerta, in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio;
 - determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
 - riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e nel rispetto delle condizioni definite con D.D. n. 151 del 16/03/2011 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 6 dell'Accordo, che prevede che, per la predisposizione dell'offerta sussidiaria complementare, gli Istituti professionali attivano classi, in maniera da soddisfare le iscrizioni pervenute, che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del D.Lgs. n. 226/2005, ferma restando l'invarianza della spesa rispetto ai percorsi ordinari degli Istituti;
- l'art. 1 comma 7 dell'Accordo, che chiarisce che per standard formativi e regolamentazione dei percorsi di IeFP, determinati dalla Regione, si intendono quelli già definiti e vigenti per l'offerta formativa nel sistema di IeFP assicurata dalle Agenzie formative accreditate in macrotipologia A) e che non sono previsti adattamenti specifici di tali standard per l'Istruzione professionale;

- l'art. 3, comma 1, dell'Accordo, che prevede la sua applicazione a tutti gli Istituti professionali della Regione Piemonte che delibereranno di voler realizzare percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario e si impegneranno a:
 - utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità ai fini del potenziamento delle aree disciplinari professionalizzanti nell'ambito delle condizioni definite dalla Regione Piemonte in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte ed eventuali altre risorse;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;
 - aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione;
- l'art. 3, comma 4, dell'Accordo, che prevede che:
 - gli Istituti che vorranno essere autorizzati al rilascio di nuove o diverse qualifiche, rispetto a quelle autorizzate negli aa.ss. precedenti, dovranno attenersi alle modalità definite dalla D.D. n. 151 del 16/03/2011 e s.m.i., nei termini che verranno comunicati dalla Regione;
 - la Regione Piemonte aggiornerà l'elenco degli Istituti autorizzati al rilascio delle qualifiche;

considerato che, ai sensi dell'Accordo sopra citato, ad ogni anno scolastico la Regione Piemonte definisce le indicazioni agli Istituti Professionali in ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa e complementare, successivamente alla definizione del proprio Piano regionale integrativo dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali del Piemonte: nuovi indirizzi, articolazioni e opzioni;

dato atto che, per l'a.s. 2017/18, tale Piano regionale integrativo dell'offerta formativa è stato approvato con la D.G.R. n. 49-4523 del 29/12/2016;

preso atto che il MIUR, con la Circolare Ministeriale n. 10 del 15/11/2016, ha fissato al 6 febbraio 2017 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle Scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2017/18, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale erogati in regime di sussidiarietà dalle Istituzioni scolastiche;

considerato, inoltre, che in conformità all'Accordo sopra citato :

- gli Istituti autorizzati al rilascio di qualifica per gli aa.ss. precedenti, come da ultimo individuati con D.D. n. 477/A1504A del 18.7.2016, si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell'a.s. 2017/2018 delle medesime qualifiche, salvo rinuncia esplicita;
- i corsi attivati negli aa.ss. precedenti dagli Istituti Professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera sono erogati in regime di sussidiarietà integrativa fino al conseguimento della qualifica, così come l'Istituto autorizzato negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 in regime di sussidiarietà complementare continuerà l'erogazione in tale sistema fino al conseguimento della qualifica;
- la Regione, su proposta della Città Metropolitana di Torino e delle Province, approverà l'elenco degli Istituti professionali che realizzeranno nell'a.s. 2017/18 i percorsi di qualifica triennali in regime sussidiario integrativo o complementare e, per ognuno di essi, le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate;

vista la D.D. n. 125/A1504A del 29.2.2016 che ha definito le indicazioni agli Istituti Professionali in ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa e complementare per l'a.s. 2016/17;

ritenuto di fornire le seguenti indicazioni per l'a.s. 2017/18 agli Istituti professionali del Piemonte che a partire dall'a.s. 2017/18 intendono rilasciare nuove o diverse qualifiche rispetto a quelle elencate nella D.D. n. 477/A1504A del 18.7.2016:

- gli Istituti professionali dovranno deliberare di impegnarsi a:
 - utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità incrementando di almeno n. 66 il numero di ore curriculari annuali nell'area delle competenze tecnico professionali, per il primo ed il secondo anno del percorso, da destinare alle aree disciplinari indicate nell'allegato D alla D.D. 317 del 8/07/2013;
 - effettuare un numero di ore di stage nel triennio almeno pari a quanto indicato nell'allegato D alla D.D. n. 317 del 8/07/2013;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'istruzione e formazione professionale;
 - aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'istruzione;
- per la sperimentazione dell'offerta sussidiaria complementare presso gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera:
 - gli Istituti interessati ad avviare tale sperimentazione devono manifestare esplicitamente l'intenzione di attivare corsi in regime di offerta sussidiaria complementare, rinunciando quindi automaticamente all'attivazione di nuovi corsi in regime di sussidiarietà integrativa con apposita nota di richiesta rivolta alla Città Metropolitana di Torino o alla Provincia di competenza e all'Ufficio Scolastico Regionale, per l'assegnazione coerente dei docenti;
 - le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi definito dalla programmazione di istituto sulla base della Tabella 2) del D.M. 4 del 18.1.2011, concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti (art. 5, comma 5, dell'Accordo);
 - la composizione di tali organici dovrà assicurare la copertura delle ore in coerenza con gli standard della Regione Piemonte con particolare riguardo alle ore professionalizzanti e, in mancanza di tale condizione, la classe non potrà essere attivata;
 - considerata la natura sperimentale dei progetti, tutti gli Istituti che inizieranno questi percorsi devono impegnarsi ad un raccordo e confronto reciproco sui vari aspetti della progettazione ed esecuzione didattica e ad un periodico monitoraggio della Regione, della Città Metropolitana di Torino o delle Province e dell'Ufficio Scolastico Regionale;

considerato che:

- l'autorizzazione ad erogare la qualifica professionale proposta da ciascun Istituto Professionale terrà conto dell'offerta formativa effettivamente attivata presso di essi nell'a.s. 2017/18;
- il procedimento del riconoscimento dei corsi ai sensi della L.R. 63/95, all'art. 14, risulta essere il più adeguato per la successiva approvazione e la gestione informatizzata dell'offerta sussidiaria autorizzata agli Istituti professionali;

considerato, altresì, che ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 23/2015, a seguito del riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province, in attuazione della L. n. 56/2014, sono state riallocate alla Regione ed alla Città Metropolitana di Torino le seguenti funzioni, precedentemente trasferite alle Province:

- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 24 della L.r. n. 63/95;
- riconoscimento dei corsi di cui all'art. 14 della L.r. n. 63/95;

7 MAR. 2017

rilevato che:

- per quanto riguarda la regolamentazione delle attività corsuali, gli Istituti professionali dovranno fare riferimento alla D.G.R. n. 20 - 4576 del 16.01.2017 "Direttiva Regionale Corsi Riconosciuti";
- con successivo atto saranno approvate le "Linee guida tecniche", alle quali gli Istituti professionali dovranno attenersi, in particolare per quanto attiene alle modalità di invio delle richieste di riconoscimento, agli standard regionali per la progettazione e all'erogazione dei percorsi;

ritenuto, inoltre, pertanto opportuno definire, anche per l'a.s. 2017/18, termini e modalità per la presentazione :

- delle richieste, da parte degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennali in regime sussidiario, alla Città Metropolitana di Torino ed alle Province;
- delle proposte della Città Metropolitana di Torino e delle Province alla Regione, per l'attivazione di tali corsi per l'a.s. 2017/18;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

IL DIRETTORE

visto il D.Lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. 63/1995;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

vista la L.R. 23/2015;

in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015;

DETERMINA

di stabilire, ai sensi dell'Accordo tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, approvato con D.G.R. n. 19-1085 del 23/02/2015 e sottoscritto dalle parti il 3/03/2015, che:

- gli Istituti autorizzati al rilascio della qualifica per gli aa.ss. precedenti, come da ultimo individuati con D.D. n. 477/A1504A del 18.7.2016, si ritengono automaticamente autorizzati al rilascio nell'a.s. 2017/2018 delle medesime qualifiche, salvo rinuncia esplicita;
- i corsi attivati negli aa.ss. precedenti dagli Istituti Professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera saranno erogati in regime di sussidiarietà integrativa fino al rilascio della qualifica, così come l'Istituto autorizzato negli aa.ss. 2015/16 e 2016/17 in regime di sussidiarietà complementare continuerà l'erogazione in tale sistema fino alla conclusione del percorso;
 - la prosecuzione dell'offerta sussidiaria complementare:
 - si attiva in forma sperimentale solo presso gli Istituti professionali - Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera che presentino specifiche esigenze di utenza, per consentire agli studenti di conseguire i titoli di Qualifica professionale;
 - al fine di definire un'offerta formativa omogenea, ciascun Istituto professionale Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera potrà attivare esclusivamente una sola tipologia di sussidiarietà (integrativa o complementare), per i corsi avviati nell'a.s. 2017/18, salvo casi di sedi e utenze diverse;

- l'attivazione di offerta sussidiaria complementare in indirizzi diversi potrà essere valutata previa richiesta motivata, che ne esponga le ragioni e i presupposti, alla Regione Piemonte e all'Ufficio Scolastico Regionale;
- gli Istituti che vogliono avviare tale sperimentazione devono manifestare esplicitamente l'intenzione di attivare corsi in regime di offerta sussidiaria complementare, rinunciando quindi automaticamente all'attivazione di nuovi corsi in regime di sussidiarietà integrativa con apposita nota di richiesta rivolta alla Città Metropolitana di Torino od alla Provincia di competenza ed all'Ufficio Scolastico Regionale;
- le classi hanno una composizione qualitativa dell'organico docente e tecnico coerente con gli standard formativi dei percorsi definito dalla programmazione di Istituto sulla base della Tabella 2) del D.M. 4 del 18.1.2011, concernente la corrispondenza tra gli ambiti formativi dei percorsi e le classi di abilitazione dei docenti (art. 5, comma 5, dell'Accordo);
- la composizione di tali organici dovrà assicurare la copertura delle ore in coerenza con gli standard della Regione Piemonte con particolare riguardo alle ore professionalizzanti e, in mancanza di tale condizione, la classe non potrà essere attivata;
- considerata la natura sperimentale di tali progetti, tutti gli Istituti che inizieranno questi percorsi devono impegnarsi ad un raccordo e confronto reciproco sui vari aspetti della progettazione ed esecuzione didattica e ad un periodico monitoraggio della Regione, della Città Metropolitana di Torino, delle Province e dell'Ufficio Scolastico Regionale;

- gli Istituti professionali del Piemonte che a partire dall'a.s. 2017/18 intendono rilasciare nuove o diverse qualifiche, rispetto a quelle elencate nella determinazione n. 477/A1504A del 18.7.2016, dovranno deliberare di impegnarsi a:
 - utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità incrementando di almeno n. 66 il numero di ore curriculari annuali nell'area delle competenze tecnico professionali, per il primo ed il secondo anno del percorso, da destinare alle aree disciplinari indicate nell'allegato D alla D.D. n. 317 del 8/07/2013;
 - effettuare un numero di ore di stage nel triennio almeno pari a quanto indicato nell'allegato D alla D.D. n. 317 del 8/07/2013;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;
 - aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione;
- gli Istituti professionali Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera interessati ad attivare l'offerta sussidiaria complementare a partire dall'anno scolastico 2017/18, dovranno inoltre deliberare di impegnarsi a:
 - progettare percorsi triennali in conformità a quanto sopra indicato;
 - riconoscere l'equivalenza degli ambiti formativi e degli esiti di apprendimento, anche al fine del proseguimento degli studi nel sistema dell'istruzione, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte favorendo i passaggi, attraverso opportune azioni di accompagnamento, degli studenti interessati, con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti medesimo trattamento, osservando per la determinazione dell'annualità di inserimento le indicazioni fornite nella nota congiunta USR Piemonte – Regione Piemonte del 25/07/2014 riguardante i passaggi degli allievi dal sistema della formazione professionale al sistema dell'Istruzione e formazione professionale;
 - aderire ad eventuali iniziative, poste in essere dalla Regione Piemonte e dall'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, finalizzate a rafforzare le azioni di certificazione delle

competenze acquisite dagli studenti e di accompagnamento al passaggio tra il sistema dell'leFP e il sistema dell'Istruzione.

Di definire, inoltre, che:

- le deliberazioni degli Istituti professionali, di richiesta dei nuovi percorsi di qualifica, dovranno essere trasmesse alla Città Metropolitana di Torino o alla Provincia di riferimento entro il 31/03/2017, comprese quelle di attivazione dei percorsi in regime di sussidiarietà complementare, che andranno inoltre contestualmente inoltrate all'Ufficio Scolastico Regionale per l'assegnazione di docenti coerenti con tale offerta;
- la Città Metropolitana di Torino e le Province invieranno alla Regione Piemonte le proposte di qualifica da attivare sul loro territorio entro il 28/04/2017;
- l'elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennale nell'a.s. 2017/18 in regime sussidiario integrativo e complementare e per ognuno di essi le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate, tenuto conto dell'offerta formativa effettivamente attivata presso di essi nell'a.s. 2017/18, sarà approvato con successiva determinazione;

Di dare atto che:

- per quanto riguarda la regolamentazione delle attività corsuali, gli Istituti professionali dovranno fare riferimento alla D.G.R. n. 20 - 4576 del 16.01.2017 "Direttiva Regionale Corsi Riconosciuti";
- con successivo atto saranno approvate le "Linee guida tecniche", alle quali gli Istituti professionali dovranno attenersi, in particolare per quanto attiene alle modalità di invio delle richieste di riconoscimento, agli standard regionali per la progettazione e all'erogazione dei percorsi;
- le richieste di riconoscimento dei corsi dovranno essere inoltrate da parte degli Istituti Professionali a Città Metropolitana di Torino o agli uffici decentrati della Regione Piemonte;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.


La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.


La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D. lgs. n. 33/2013 e s.m.i., in quanto fornisce indicazioni operative agli Istituti professionali e non concerne l'attribuzione di un beneficio economico

Il Direttore Regionale
Dot. Gianfranco BORDONE

I funzionari estensori

Antonella Bertarello



Federica Bono


Il dirigente del Settore Standard Formativi e Orientamento professionale


Nadia Cordero


Il dirigente del Settore Politiche dell'Istruzione

Elena Russo


Elena Russo

Elena Russo


Elena Russo

Elena Russo


Elena Russo